

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il 20/02/2017 alle ore 16:30, presso la sede legale in Acerra (NA) via Genova 6, convocate con regolari convocazioni, si è riunita in

☒ Prima convocazione

☐ Seconda convocazione

l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Safila" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) <i>Modifiche allo statuto dell'associazione;</i>
2) <i>Varie ed eventuali.</i>

Il Presidente Puzone Fiorita, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Simeoli Salvatore

Sono presenti n. 05 soci su un totale di 5 soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

1. Puzone Fiorita nata a Napoli il 27/07/1972 cod.fisc. PZNFRT72L67F839S
2. Simeoli Salvatore nato a Marano di Napoli il 04/09/1963 cod.fisc. \$MLSVT63P04E906P
3. Auriemma Francesco Maria nato ad Acerra (NA) il 02/04/93 cod.fisc. RMMFNC93D02A024J
4. Puzone Bruno nato a Maddaloni (CE) il 23/05/1975 cod.fisc. PZNB RN75E23E791K
5. De Simone Antonietta nata a Napoli il 02/05/1960 cod.fisc. DSMNNT60E42F839U

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare parte dello statuto per adeguarlo alla legge n. 266 del 1991, anche al fine di iscrivere l'associazione al Registro regionale del Volontariato.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità, delibera la modifica di statuto come proposta dal Presidente.

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto che si allega al presente verbale.



Safila

Organizzazione di Volontariato ai sensi della legge n. 266/1991

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro, come sancito dalla legge n. 266/1991.

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Il Presidente



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

SAFILA

ART. 1

(La denominazione, la sede e la durata dell'Associazione)

1. L'Associazione di Volontariato denominata "SAFILA", di seguito detta Associazione, la sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.
2. L'Associazione, costituita in forma di Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seg. del codice civile, ha sede in Acerra (NA) alla via Genova n.06
3. L'associazione opera prevalentemente sul territorio Campano
4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(La legge quadro, lo statuto ed i regolamenti)

1. L'Associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge sul Volontariato n. 266/1991, e successive modificazioni, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'Assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività dei soci, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

ART. 3

(Scopo sociale e finalità)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza socio sanitaria a favore di soggetti in condizione di necessità.
2. In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, svolge attività di
 - a) Assicurare il trasporto gratuito degli ammalati e dei disabili dal domicilio agli ospedali, enti di assistenza e ricovero e viceversa, nonché, con riferimento ai disabili, ai centri socio-educativi e strutture similari, scuole ed altre istituzioni;
 - b) Raccogliere e trasportare feriti e ammalati sia alle strutture sanitarie sia al proprio domicilio;
 - c) Prestare la propria assistenza a organizzazioni pubbliche e private operante nel settore sanitario.
 - d) Prestare soccorso mediante la propria organizzazione nell'eventualità di gravi incidenti, sventure, calamità cittadine e nazionali;
 - e) Prestare la propria opera nel campo della protezioni civile, nella sua tutela dell'ambiente e nei casi nei quali venga richiesta e ne sia riconosciuta una specifica unità;
 - f) Favorire la propaganda, la sensibilizzazione della donazione del sangue, di organi e di tutte le altre iniziative per la tutela della vita;
 - g) Intervenire nelle diverse situazioni di emarginazione, sofferenze e disagio, fisico e morale, sia con l'assistenza domiciliare che ospedaliero;
 - h) Promuovere attività diverse di prevenzione, educazione sanitarie, attività sociali;

- 
- i) l'Associazione mette a disposizione della collettività i propri associati, le loro capacità ed i mezzi, comprese ambulanze e altri mezzi di soccorso, in presenza di eventi calamitosi, effettuando anche il primo soccorso, in quando la solidarietà e l'impegno civile sono caratteristiche peculiari dei membri dell' Associazione, che vengono ad affrontare tali eventi con casi informativi di eventi calamitosi proposti a tali fini e divulgandone l'attività preventiva a tutti i cittadini;
 - j) Realizzare e promuovere ogni programma di comunicazione ed informazione tali da consentire all'associazione stessa una corretta pianificazione per ogni possibile esigenza sanitaria;
 - k) Promuovere iniziative al sostegno di anziani, ammalati, handicappati e persone emarginate, nonché persone che vivono nella povertà e degrado, apportare il proprio contributo affinché sia possibile renderli una qualità di vita migliore senza barriere ed ostacoli, gestire, anche in forma diretta, la raccolta, l'acquisto, la spedizione, il trasporto e la cessione gratuita di derrate alimentari, prodotti farmaceutici, materiale didattico, abbigliamento e ogni bene necessario a soggetti, enti e istituzioni italiani e stranieri per finalità umanitarie, sanitarie e di sostegno allo sviluppo economico, sociale e culturale di popoli e paesi poveri, promuovere e organizzare lotterie, tombole, pesche, vendite e banchi di beneficenza per il sostegno e la promozione dell'associazione e/o di iniziative umanitarie dell'associazione e/o di terzi a tal fine acquistare a titolo sia oneroso che gratuito beni e servizi da terzi, fornire assistenza sanitaria senza distinzione di sesso, razze, religione o ceto sociale, prevenire e alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli;
 - l) Realizzare attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

ART. 4

(I soci e la loro ammissione)

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
2. I soci prestano la propria opera in maniera personale, spontanea e assolutamente gratuita; non possono intrattenere con l'Associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.
3. L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi. L'ammissione decisa dal Consiglio è ratificata dall'Assemblea successiva. Il diniego va motivato.
4. La qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio Direttivo, e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5

(Diritti e doveri dei soci)

1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell'Associazione. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in Assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
2. I soci non possono intrattenere con l'Associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.
3. I soci possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività e che siano documentate.



I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all'anno solare in corso. I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e a mantenere un comportamento in linea con le finalità dell'Associazione.

ART. 6

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
2. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
3. Chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
5. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto dall'Assemblea
 - e) il Collegio dei Probiviri, se eletto dall'Assemblea
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite e hanno la durata di 5 anni.

ART. 8

(L'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l'Assemblea elegge un suo Presidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può presentare al massimo una delega.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
5. Le votazioni in Assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.

- 
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 9

(La convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, e su convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, e di quello preventivo se predisposto.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del comma 3, dai soci che l'anno richiesta ai sensi del presente comma.
3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 10

(L'Assemblea ordinaria)

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge e può revocare il Presidente dell'Associazione;
 - b) elegge e può revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) elegge, qualora lo ritenga opportuno, e può revocare, il Collegio dei revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
 - d) discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - e) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - f) discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione;
 - g) ratifica l'ammissione di nuovi soci
 - h) decide sull'esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l'escluso lo richieda ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

ART. 11

(L'Assemblea Straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita - sia in prima che in seconda convocazione - con la presenza di almeno tre/quarti degli associati e il voto favorevole di due/terzi dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - a) modifica lo statuto;
 - b) delibera in merito al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

- 
- c) scioglie l'associazione e delibera relativamente alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

1104

ART. 12

(Il Consiglio Direttivo)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di 11 componenti eletti dall'Assemblea tra i soci, per la durata di 5 anni, e rieleggibili.
2. Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Vicepresidente.
3. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente.
4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell'Assemblea.
5. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

ART. 13

(Il Presidente)

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 14

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. L'Assemblea ordinaria può nominare, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione.
2. I Revisori durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.



3. I Revisori partecipano di diritto all'Assemblea dei soci e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 15

(Il Collegio dei Probiviri)

1. L'Assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, scegliendo tra persone, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
2. Il Collegio, dura in carica 5 anni, giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

ART. 16

(Le risorse economiche dell'Associazione)

1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi straordinari dei soci o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come da Decreto Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995, da inserire in una apposita voce di bilancio;
 - f) beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - g) ogni altra entrata ammessa dalla legge 266/91.
2. L'importo della quota associativa, se prevista, è stabilito ed eventualmente modificato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Il socio non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.
3. I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.
4. I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

ART. 18

(Il bilancio)

ART. 23

(Legge applicabile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.
2. Per la registrazione del seguente atto si chiede l'esenzione dell' Imposta di bollo e di Registro ex art.8, co.1, legge n. 266/1991 e circolare 38/E del 01.08.2011 Agenzia delle Entrate

Uscire Dyne
Sette

Quaranta Francesco Roma

Pisone Bani

Autorelli De Lina

 Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Aversa

Veritate al Concessionario della riscossione

ESENTE

quietanza n. **17** del **17 MAR 2017** al n. **536** Serie **3**

Aversa, **17 MAR 2017**

Il Direttore
L'OPERATORE
Luisa Cava

